



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

\*\*\*\*\*

Livorno, 17/04/2023 prot LI/1617

Ill.mo Sig.  
Presidente del Tribunale  
Dott. Luciano Costantini  
S.P.M.

Oggetto: artt. 13, 16 e 248 DPR 115/2002 - recupero del contributo dovuto in misura fissa nei casi di omessa dichiarazione del valore della causa

Illustrissimo Signor Presidente,

numerosi iscritti hanno segnalato a questo Ordine l'instaurazione da parte del Tribunale di Livorno della procedura di recupero del contributo unificato nel suo massimo importo nei casi di omessa dichiarazione del valore della causa ex art. 13 6° comma DPR 115/2002 nei procedimenti che, per la loro natura e per scelta del legislatore, scontano il contributo unificato in misura fissa.

Abbiamo già informalmente parlato della questione ma ho creduto opportuno redigere queste brevi riflessioni, condivise dagli altri Consiglieri, quale contributo alla richiesta di interpello al competente Ministero che è Vostra intenzioni rivolgere, nonché quale spunto di approfondimento per un auspicabile ripensamento dell'indirizzo assunto in via prudenziale da codesto Tribunale sul mero dato letterale della norma in commento.

Innanzitutto il 6° comma dell'art. 13 DPR 115/2002 non introduce una sanzione ma una presunzione che, per quanto legale, ammette la prova contraria.

E' mio parere che la norma, che per interpretazione uniforme ha solo finalità fiscali ed estranee al merito del processo, risponda all'esigenza sia del corretto adempimento del pagamento dell'imposta connessa alla iscrizione al ruolo della causa, sia di speditezza e celerità della Pubblica Amministrazione nel controllo della correttezza del contributo in relazione al valore della causa. Se questa è la *ratio* corretta, potremmo dire che la norma sembra avere poco senso perché l'Amministrazione è comunque costretta a fare tale controllo per verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e l'esatto valore della causa, ma evidentemente il legislatore, interpretando le sue spesso ermetiche intenzioni, ha ritenuto di distinguere il controllo da farsi nell'immediato - all'atto della iscrizione

al ruolo - da quello di cui all'art. 16 DPR 115/2002, questo da potersi svolgere anche in un secondo momento e dal quale può conseguire l'iscrizione al ruolo del dovuto (art. 248).

Avendo finalità fiscali e non avendo scopi sanzionatori, credo che nel rapporto tributario che si instaura in relazione al pagamento del contributo unificato sia applicabile quanto previsto dall'art. 10 comma 1 legge 212/2000 in base al quale tale rapporto deve essere improntato "*al principio della collaborazione e della buona fede*".

Premesso quanto sopra dovrebbe concludersi che la norma si riferisca esclusivamente alle ipotesi in cui l'omissione della dichiarazione di valore ostacoli concretamente la immediata determinazione della correttezza del contributo pagato, dovendosi evitare, per questa prima fase di accertamento, che la Cancelleria sia chiamata ad attività di verifica dispendiose in termini temporali.

Questo ovviamente non accade e non può accadere per i procedimenti comportanti un contributo in misura fissa, ricavandosi immediatamente, o dal codice SICID indicato o dalla veloce disamina dell'atto che comunque il Cancelliere deve fare per verificare l'esistenza o meno della dichiarazione.

La conclusione contraria contrasta con i sopra richiamati principi dettati dalla Statuto del Contribuente.

Infatti credo che, proprio in applicazione di questi principi, la invero poca giurisprudenza esistente sulla questione abbia mostrato di non essere vincolata alla lettera della normativa ma di interessarsi alla gravità della omissione e della elusione in concreto e non in astratto, delle finalità poste dal legislatore.

Mi riferisco in particolare alla giurisprudenza che, quanto meno nel processo tributario, ha ritenuto valida dichiarazione, ai fini e per gli effetti in parola, quella espressa nella nota di iscrizione al ruolo, atto sottoscritto dal difensore e depositato unitamente all'atto introduttivo, nel quale è indicato il valore e/o la natura della causa nonché l'importo del contributo unificato, giurisprudenza che peraltro fa riferimento alla nota del Ministero della Giustizia del 29 settembre 2003<sup>1</sup>.

Le decisioni delle Corti di merito che si sono succedute nel tempo (si veda CTP Roma, decima sezione, del 12 febbraio 2013, n. 22, CTP Toscana - Massa Carrara, prima sezione, sent. 12.06.2012 n.239 e CTP Lombardia -

---

1 "(...) deve ritenersi che, seppure l'art. 14 T.U., faccia espresso riferimento alla "dichiarazione resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo", possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell'atto introduttivo, purchè la medesima sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore. Ciò, in considerazione del fatto che, come si evince anche dalla relazione all'art. 13 T. U. - che determina gli importi del contributo unificato - la ratio della norma è quella di determinare "la misura del contributo unificato in relazione al valore dei processi"; conseguentemente, sembra evidente che l'effetto sanzionatorio della presunzione di valore di cui all'art. 13 T.U., comma 6, si riferisca soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata, sia pure successivamente all'atto introduttivo, alcuna dichiarazione sul valore della causa.

Diversamente, la precisazione sul valore della causa formulata successivamente all'atto introduttivo, purchè sottoscritta dal difensore e presentata al momento dell'iscrizione a ruolo, deve considerarsi come una formale integrazione dell'atto introduttivo del giudizio e, come tale, validamente preordinata ad individuare lo scaglione di valore del processo al fine di determinare l'importo del contributo unificato da versare. La predetta dichiarazione deve, ovviamente, essere inserita nel fascicolo d'ufficio (art. 168 c.p.c.)

Bergamo, prima sezione, sent. 20.03.2013 n.81) hanno trovato conforto e conferma dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza 23874 del 29.10.2020.

In ogni caso non può non considerarsi che il 6° comma dell'art. 13 DPR 115/2002 persegue principalmente lo scopo della corretta determinazione del contributo unificato e del suo giusto pagamento, scopo che, se già *ab origine* è raggiunto, non dovrebbe comportare alcuna conseguenza nei casi di procedimenti a contributo fisso.

In questo senso l'art. 248 DPR 115/2002 dovrebbe leggersi alla luce del principio tributario della giusta imposizione determinata per legge, ovvero come l'Amministrazione correttamente si attiva per riprendere il maggior contributo dovuto e non corrisposto, dovrebbe attivarsi - in autotutela - per rideterminare anche al ribasso il contributo già pagato una volta terminati i controlli: ma certo questo non avrebbe senso nel caso che ci occupa potendosi immediatamente verificare la perfetta coincidenza tra la natura della causa ed il contributo versato, ovvero il corretto adempimento dell'onere fiscale da parte del legale procedente.

Peraltro l'azione tributaria diretta al recupero del contributo omesso o insufficiente di cui all'art. 248 concede al contribuente il termine di trenta giorni per regolarizzare il contributo realmente dovuto senza interessi o sanzioni aggiuntive: determinare l'insufficienza del contributo in base alla omessa dichiarazione nel caso di contributo fisso comporta dunque un doppio salto logico ed interpretativo non previsto dalla stessa norma, finendo per penalizzare (e gravemente in considerazione degli importi in gioco) chi ha correttamente adempiuto al suo dovere tributario ma è soltanto incappato in una mera dimenticanza rispetto a chi ha eluso o omesso il proprio dovere tributario.

Infine, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 12 delle preleggi, la norma deve essere interpretata, a mio modesto parere, nel senso delle sopradette finalità fiscali che persegue: nei casi di procedimenti a contributo fisso, la determinazione del valore della causa, e dunque la sua espressa dichiarazione, non ha alcun rilievo nella determinazione del tributo imposto, discendendo in questi casi direttamente ed automaticamente *ex lege* (art. 13) senza la necessità di alcuna valutazione da parte dell'operatore amministrativo, dovendosi pertanto ritenere che la "dichiarazione di valore" sia dovuta ed abbia senso quando l'indicazione di un valore piuttosto che di un altro abbia effettivo rilievo sull'imposta dovuta.

Certo della attenzione della S.V. e auspicando di aver fornito con queste brevi riflessioni un contributo utile al confronto sulla questione in oggetto, porgo i miei più cordiali saluti.

Livorno, 15 Aprile 2023.

Il Presidente  
Avv. Leonardo Biagi

